I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3721/92 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 91/668/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1991, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 3 e 8 della decisione succitata prevedono per taluni pesci e prodotti della pesca figuranti nel protocollo n. 1 allegato a tale decisione che i dazi doganali applicabili all'importazione di questi prodotti nella Comunità a dieci siano soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1992; che questa soppressione dei dazi doganali avviene nel quadro di contingenti e massimali tariffari comunitari e, per taluni di questi prodotti, nel quadro di una sorveglianza statistica comunitaria; che occorre quindi aprire, a decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti e massimali tariffari comunitari in questione per i prodotti succitati, originari delle isole Færøer, in funzione dei volumi indicati rispettivamente negli allegati I e II e di una sorveglianza statistica comunitaria per i prodotti figuranti nell'allegato III;

considerando che le aliquote di dazio preferenziali indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [2], è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti interessati;

considerando che per quanto riguarda i prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari, figuranti nell'allegato I, occorre garantire, in particolare, l'eguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza soluzione di continuità, delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive constatate; che questa modalità di gestione richiede la stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che per i prodotti figuranti nell'allegato II, soggetti a massimali tariffari comunitari, la sorveglianza comunitaria può essere operata avvalendosi di una modalità di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questa modalità di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena siano stati raggiunti, nella Comunità, i massimali previsti;

considerando che questa modalità di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati

(1) GU n. L 371 del 31. 12. 1991, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.

membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado d'imputazione ai massimali e informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ripristinare i dazi doganali non appena sia stato raggiunto uno dei massimali in causa;

considerando che per i prodotti figuranti nell'allegato III è opportuno avvalersi del sistema di sorveglianza statistica attuato a livello della Commissione in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 (1) e (CEE) n. 1736/75 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 i dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti figuranti nell'allegato I, originari delle isole Færøer, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari ivi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica corredata di un certificato di circolazione delle merci, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento, e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dal volume contingentale in causa di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle isole Færøer, indicati negli allegati II e III, sono soggette rispettivamente a massimali e a sorveglianza comunitaria.

Le designazioni dei prodotti di cui al primo comma, i livelli dei massimali e dei dazi doganali applicabili sono indicati negli allegati succitati.

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme figuranti nel protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di collaborazione amministrativa, allegato alla decisione 91/668/CEE.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data stabilita per il ripristino della riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate, secondo le modalità definite al primo e secondo comma.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4 gli Stati membri informano la Commissione delle imputazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, le imputazioni effettuate nel corso del mese precedente.

5. La sorveglianza statistica prevista per i prodotti figuranti nell'allegato III del presente regolamento avviene, a livello della Comunità, in base alle importazioni imputate

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

Articolo 5

Le aliquote di dazio indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera determinato dagli Stati membri in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3687/91 e (CEE) n. 3468/88 [1] è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 6

Per garantire l'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure del caso in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

---

(1) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

relativo a taluni pesci e prodotti della pesca soggetti a contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume contingentale (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0671	0301	Pesci vivi:		700 (1)
		— altri pesci vivi:		
	ex 0301 91 00	— — Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— Trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci del numero 0304:		
		— Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	ex 0302 11 00	— — Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— Trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304:		
		— altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	ex 0303 21 00	— — Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— Trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10	— freschi o refrigerati:		
		— — Filetti:		
		— — — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 10 11	— — — — di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— di trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0304 20	— Filetti congelati:		
		— — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 20 11	— — — di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— di trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0304 90	— altri:		
	ex 0304 90 10	— — di pesci di acqua dolce:		
		— di trote (Salmo gairdnerii)	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

(1) Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SA 0304, un coefficiente di 2 è applicato per le quantità estratte dai contingenti tariffari o dal massimale di riferimento.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume contingentale (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0673	0301	Pesci vivi:		4 900 (1)
		— altri pesci vivi:		
	0301 99	— — altri:		
		— — — di acqua dolce:		
	ex 0301 99 11	— — — — Salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmone dell'Atlantico (Salmo salar) e salmone del Danubio (Hucho hucho):		
		— Salmone dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci del numero 0304:		
		— Salmonidi (Salmonidae), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	ex 0302 12 00	— — Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):		
		— Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304:		
		— altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	ex 0303 22 00	— — Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):		
		— Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10	— freschi o refrigerati:		
		— — Filetti:		
		— — — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 10 13	— — — — di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):		
		— di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	0304 20	— Filetti congelati:		
		— — di pesci di acqua dolce:		
	ex 0304 20 13	— — — di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):		
		— di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	0304 90	— altri:		
	ex 0304 90 10	— — di pesci di acqua dolce:		
		— di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

(1) Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SA 0304, un coefficiente di 2 è applicato per le quantità estratte dai contingenti tariffari o dal massimale di riferimento.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume contingentale (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0675	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		400
		— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	ex 1604 11 00	— — Salmoni:		
		— Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	1604 19	— — altri:		
	ex 1604 19 10	— — — Salmonidi, diversi dai salmoni:		
		— Trote (Salmo gairdnerii)	0	
	1604 20	— altre preparazioni e conserve di pesci:		
	ex 1604 20 10	— — di salmoni:		
		— di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	ex 1604 20 30	— — di salmonidi diversi dai salmoni		
		— di trote (Salmo gairdnerii)	0	
09.0677	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		2 000
		— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	1604 12	— — Aringhe:		
	1604 12 10	— — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	0	
	1604 15	— — Sgombri:		
		— — — delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:		
	ex 1604 15 11	— — — — Filetti:		
		— — — — — della specie Scomber scombrus	0	
	ex 1604 15 19	— — — — altri:		
		— — — — — della specie Scomber scombrus	0	
	1604 19	— — altri:		
		— — — altri:		
	ex 1604 19 91	— — — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	0	
		— — — — altri:		
	1604 19 92	— — — — — Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus	0	
	1604 19 93	— — — — — Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	0	
	1604 19 94	— — — — — Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)	0	
	1604 19 95	— — — — — Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) merluzzi gialli (Pollachius pollachius)	0	
	1604 19 98	— — — — — altri	0	
	1604 20	— altre preparazioni e conserve di pesci:		
	ex 1604 20 50	— — di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor:		
		— di sgombri della specie Scomber scombrus	0	
	1604 20 90	— — di altri pesci	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume contingentale (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.0679	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		2 000
	1605 20 00	— Gamberetti	0	
	ex 1605 40 00	— altri crostacei:		
		— Nephrops norvegicus	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

ALLEGATO II

relativo a taluni pesci e prodotti della pesca soggetti a massimali tariffari comunitari

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume contingentale (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.0011	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci del numero 0304:		2 000 (1)
	0302 40	— Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 40 90	— — dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304:		
	0303 50	— Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0303 50 90	— — dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 20	— Filetti congelati:		
	0304 20 75	— — di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)	0	
		— altri:		
		— — altri:		
		— — — di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii):		
	0304 90 25	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
17.0013	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti e di altra carne di pesci del numero 0304:		3 000
	0304 64	— — Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):		
	ex 0302 64 90	— — — dal 16 giugno al 14 febbraio		
		— Sgombri (Scomber scombrus)	0	
17.0015	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		25 000
	0304 20	— Filetti congelati:		
	0304 20 31	— — di merluzzi carbonari (Pollachius virens)	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

(1) Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SA 0304, un coefficiente di 2 è applicato per le quantità estratte dai contingenti tariffari o dal massimale di riferimento.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume contingentale (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.0015 *(segue)*	0304 90	— altri:		
		— — altri:		
	0304 90 41	— — — di merluzzi carbonari (Pollachius virens)	0	
17.0017	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		5 000
	0305 30	— Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		
	0305 30 50	— — di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia	0	
	0305 30 90	— — altri	0	
17.0019	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		1 000
		— Pesci affumicati, compresi i filetti:		
	ex 0305 41 00	— — Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):		
		— Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)	0	
	0305 49	— — altri:		
	0305 49 10	— — — Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)	0	
	0305 49 20	— — — Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	0	
	ex 0305 49 30	— — — Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):		
		— Sgombri (Scomber scombrus)	0	
	ex 0306 49 40	— — — Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):		
		— Trote (Salmo gairdnerii)	0	
	0305 49 50	— — — Anguille (Anguilla spp.)	0	
	0305 49 90	— — — altri	0	
17.0021	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e l'altra carne di pesci del numero 0304:		12 600 (1)
		— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 69	— — altri:		
		— — — — Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):		
	0302 69 31	— — — — — della specie Sebastes marinus	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

(1) Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SA 0304, un coefficiente di 3 è applicato per le quantità estratte da questo massimale di riferimento.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume contingentale (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.0021 *(segue)*	ex 0302 69 33	— — — — — altri	0	
		— della specie Sebastes mentella	0	
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304:		
		— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	0	
	0303 79	— — altri:		
		— — — di mare:		
		— — — — Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):		
	0303 79 35	— — — — — della specie Sebastes marinus	0	
	ex 0303 79 37	— — — — — altri:		
		— della specie Sebastes mentella	0	
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10	— freschi o refrigerati:		
		— — Filetti:		
		— — — altri:		
	0304 10 35	— — — — di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)	0	
	0304 20	— Filetti congelati:		
		— — di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):		
	0304 20 35	— — — della specie Sebastes marinus	0	
	ex 0304 20 37	— — — altri:		
		— della specie Sebastes mentella	0	
17.0023	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		3 000
	0304 10	— freschi o refrigerati:		
		— — Filetti:		
		— — — altri:		
	0304 10 33	— — — — di merluzzi carbonari (Pollachius virens)	0	
	0304 10 38	— — — — altri	0	
17.0025	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		550
	0304 20	— Filetti congelati:		
	ex 0304 20 43	— — di molve (Molva spp.)	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazio contingentale	Volume contingentale (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.0027	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		3 000
	0304 20	— Filetti congelati:		
	ex 0304 20 97	— — altri:		
		— di melù o potassolo	0	
	0304 90	— altri:		
		— — altri:		
	0304 90 59	— — — di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)	0	
17.0029	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		1 400
		— Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		
	0305 69	— — altri:		
	0304 69 90	— — — altri	0	
17.0031	0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:		11 000
		— congelati:		
	0306 13	— — Gamberetti:		
	0306 13 10	— — — Gamberetti della famiglia Pandalidae	0	
17.0033	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		500
		— Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		
	0305 61 00	— — Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)	0	
	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		
		— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	1604 12	— — Aringhe:	0	
	1604 12 90	— — — altri	0	

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

ALLEGATO III

relativo ai pesci soggetti a sorveglianza statistica

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Dazi contingentali
(1)	(2)	(3)	(4)
	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci del numero 0304:	
		— Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	
	0302 29	— — altri:	
17.0035	0302 29 90	— — — altri	0
		— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	
	0302 69	— — altri:	
		— — — di mare:	
	0302 69 91	— — — — Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	0
17.0037	0302 69 97	— — — — altri	0
	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del numero 0304:	
		— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	
	0303 79	— — altri:	
		— — — di mare:	
	0303 79 91	— — — — Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	0
17.0039	0303 79 97	— — — — altri	0
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:	
	0304 20	— Filetti congelati:	
17.0041	ex 0304 20 97	— — altri:	
		— esclusi i melù o potassoli	0
	0304 90	— altri:	
		— — altri:	
17.0043	0304 90 97	— — — altri:	0

(a) I codici Taric figurano nell'allegato IV.

ALLEGATO IV

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.0671	ex 0301 91 00	0301 91 00*10
	ex 0302 11 00	0302 11 00*10
	ex 0303 21 00	0303 21 00*10
	ex 0304 10 11	0304 10 11*10
	ex 0304 20 11	0304 20 11*10
	ex 0304 90 10	0304 90 10*10
09.0673	ex 0301 99 11	0301 99 11*10
	ex 0302 12 00	0302 12 00*11
		0302 12 00*13
		0302 12 00*15
		0302 12 00*19
	ex 0303 22 00	0303 22 00*20
	ex 0304 10 13	0304 10 13*10
	ex 0304 20 13	0304 20 13*10
	ex 0304 90 10	0304 90 10*13
09.0675	ex 1604 11 00	1604 11 00*30
	ex 1604 19 10	1604 19 10*10
	ex 1604 20 10	1604 20 10*30
	ex 1604 20 30	1604 20 30*10
09.0677	ex 1604 15 11	1604 15 11*10
	ex 1604 15 19	1604 15 19*10
	ex 1604 20 50	1604 20 50*40
09.0679	ex 1605 40 00	1605 40 00*20
17.0013	ex 0302 64 90	0302 64 90*10
17.0019	ex 0305 41 00	0305 41 00*10
	ex 0305 49 30	0305 49 30*10
	ex 0305 49 40	0305 49 40*10
17.0021	ex 0302 69 33	0302 69 33*10
	ex 0303 79 37	0303 79 37*10
	ex 0304 20 37	0304 20 37*10
17.0027	ex 0304 20 97	0304 20 97*40
17.0041	ex 0304 20 97	0304 20 97*20
		0304 20 97*90